



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

SECONDA SEZIONE CIVILE

N. 271/25 P.U.

Il Giudice Delegato dott. Luca Fuzio

Letto il ricorso per l'omologa di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 17.07.2025 da:

- **CHIODA ROBERTA** (C.F. CHDRRT79S66D952A), ~~ad. Cognigno~~
~~[REDACTED]~~
rappresentata e difesa dall'Avvocato Sara Baronchelli del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Rovetta (Bg), Via Andrea Fantoni n. 78

Ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano, risultando dalla relazione particolareggiata depositata dall'O.C.C. nominato dott. Michele Vincila completezza della documentazione offerta in comunicazione dai debitori, e prevedendo il piano il pagamento integrale delle prededuzioni e dei creditori privilegiati e il pagamento parziale dei creditori chirografari;

visto l'art. 70 C.C.I.I.

DISPONE

- 1) la pubblicazione della proposta e del piano nell'apposita area del sito web del tribunale di Bergamo, previo oscuramento dei dati sensibili a cura dell'O.C.C.;
- 2) la comunicazione della proposta e del piano, entro trenta giorni, a cura dell'O.C.C., a tutti i creditori
- 3) il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente

AVVISA



- a) che ricevuta la comunicazione della proposta e del piano, i creditori devono comunicare all’O.C.C. un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- b) che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’O.C.C., indicato nella comunicazione.

ASSEGNA

all’O.C.C. termine di giorni 10 dalla scadenza del termine concesso ai creditori per proporre osservazioni per il deposito di relazione nella quale, previa audizione del debitore, riferisca al giudice sugli esiti della procedura e proponga le eventuali modifiche al piano che ritiene necessarie

RISERVA

all’esito del deposito della relazione finale dell’O.C.C., la decisione in merito all’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato dai ricorrenti.

Bergamo, 28.10.2025

Il Giudice Delegato

Dott. Luca Fuzio



*Studio Professionale
Dott. Michele Vinci
Via Kennedy n. 6/c - 24060 Villongo (BG)
Tel. 035/92.92.16 - Fax 035/92.68.40*

TRIBUNALE DI BERGAMO

ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL

CONSUMATORE

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex artt. 67 e ss. del C.C.I.I.

Gestore della crisi: Dott. Michele Vinci

Debitore: Roberta Chioda

Assistito da: Avv. Sara Baronchelli

PREMESSA E SCOPO DELL'INCARICO.

Il sottoscritto Dott. Michele Vinci,

PREMESSO CHE

- La signora Chioda Roberta,

[REDACTED], in proprio ha depositato,

presso l'Organismo di Composizione della Crisi di Bergamo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo, istanza per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di Liquidazione controllata alla quale è stato assegnato il n. 85/2024 nel Registro degli Affari ex art. 9 D.M. n. 202/2014;

- in data 27/11/2024, il sottoscritto ha accettato l'incarico con nota in atti (allegato n. 3);

in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11 D.M. n. 202/2014


DICHIARA

- di essere iscritto nell'elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Bergamo;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo, è stato iscritto al numero progressivo 22, nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 24.09.2014 n. 202;


PRESUPPOSTI D'ACCESSO


Ricorrono i presupposti per l'accesso alla procedura in oggetto, e cioè che la ricorrente:






1) BREVE NARRATIVA DEI FATTI





2) FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO e PATRIMONIO dell'ISTANTE

Il Piano proposto sarà finanziato mediante le seguenti fonti:




3) SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a euro 378.307,79 (importo comprensivo delle spese di procedura).

Preliminamente all'esposizione della presente piano, si ritiene opportuno suddividere i debitori in classi omogenee rispetto alla tipologia del debito e alla probabile percentuale di soddisfazione rinveniente dal Piano proposto.





4) PROPOSTA DI PIANO

Considerato quanto sopra esposto, il debitore intende proporre ai propri creditori una procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore ex artt. 67 e ss. del C.C.I.I., secondo le seguenti scadenze e modalità:

- integrale soddisfazione della classe dei crediti in prededuzione, per complessivi euro 3.150;
- integrale soddisfazione della classe dei creditori privilegiati per complessivi euro 540,59;



- parziale soddisfazione della classe crediti chirografari e/o degradati tali, che verranno soddisfatti nella percentuale circa del xxx rispetto al valore del suo debito, con un apporto totale di euro 17.860,51.


Il piano di pagamenti prevederà che i versamenti vengano fatti su un conto dedicato alla procedura, ed il riparto sarà effettuato con cadenza annuale a partire dal primo versamento proposto nel piano, e che la soddisfazione dei creditori seguirà l'ordine delle rispettive classi, fermo restando che all'interno di ciascuna classe ogni creditore verrà soddisfatto pro quota rispetto all'importo del proprio debito.

NOMINATIVO CREDITORE	IMPORTO CREDITO	PERCENTUALE COMPLESSIVA DI SODDISFAZIONE	IMPORTO COMPLESSIVAMENTE SPETTANTE
OCC	3.150,00 euro	100%	3.150,00 euro
Avv. Baronchelli	597,16 euro	100%	597,16 euro
Elrond NPL	180.000,00 euro	4,77%	8.586,00 euro
BCC Milano	28.667,63 euro	4,77%	1.365,45 euro
IFIS NPL Investing S.P.A.	55.600,00 euro	4,77%	2.651,01 euro
Penelope SPV SRL	110.293,00 euro	4,77%	5.257,95 euro

5) SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA e CONVENIENZA DEL PIANO

Si rinvia alle considerazioni espresse dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) nominato, evidenziando che il piano proposto si basa esclusivamente su flussi di cassa generati dal reddito dell'istante.

Come chiarito anche dalla giurisprudenza consolidata in materia di piani del consumatore – già sotto la vigenza della previgente legge n. 3/2012 – la durata limitata del piano costituisce un equo bilanciamento tra l'interesse dei creditori ad ottenere un certo grado di soddisfazione e quello del debitore a conseguire l'esdebitazione. Una durata eccessiva, infatti, esporrebbe la procedura a rischi di eventi sopravvenuti e imprevedibili, che potrebbero pregiudicare l'esecuzione del piano stesso.



Di contro, il piano proposto:

- garantisce la par condicio tra tutti i creditori;
- consente loro di ottenere un soddisfacimento, seppur parziale, concreto, certo e in tempi definiti;
- evita l'erosione del patrimonio residuo in costi procedurali e spese giudiziarie;
- si fonda sulla massima collaborazione e trasparenza dell'istante, che si impegna a destinare al piano ogni risorsa eccedente il minimo vitale, accettando condizioni di vita improntate al più rigoroso contenimento delle spese personali.

Alla luce di quanto sopra, appare evidente che la proposta avanzata costituisce non solo la soluzione più equa, ma anche l'unica realmente sostenibile e conveniente per i creditori, considerata l'impossibilità di ottenere un risultato migliore attraverso altre vie esecutive o concorsuali.

6) ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI ED EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI




Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente,


CHIEDE

All.mo Tribunale adito

- di dichiarare con decreto l'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. C.C.I.I., disponendo che la proposta/piano e la relazione siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori presenti;
- di disporre, al fine di tutelare il piano di ristrutturazione depositato e la par condicio creditorum, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
- di dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali;
- di omologare con sentenza, trascorsi i termini previsti dalla legge e rispettati i relativi adempimenti, il piano presentato, disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC e dichiarando contestualmente la chiusura della procedura;
- con il provvedimento di omologa, di disporre altresì l'interruzione di tutte le trattenute intervenute sul reddito della ricorrente, comprese quelle relative alla cessione del quinto e alla delegazione di pagamento, e la sospensione di eventuali fermi amministrativi iscritti sulla sua autovettura.

Si allegano:





Villongo, 20.06.2025

Il Gestore della Crisi

Dott. Michele Vinci
